

TAR Marche, Sez. I, 7.11.2014, n. 926

Materia: Previdenze circolare DGPM/313 del 27 marzo 2001

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 480 del 2014, proposto da:
D. F. E., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Carta, Giuseppe Piscitelli e
Giorgio Carta, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Marche in
Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

del silenzio-rifiuto formatosi sulla richiesta del 30 ottobre 2013, con la quale la
ricorrente ha chiesto all'Amministrazione l'erogazione di interventi assistenziali in
suo favore, ai sensi della circolare n. DGPM/313 di protocollo del 27 marzo 2001
della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. La ricorrente, militare in servizio con il grado di 1° Caporal Maggiore, ha impugnato il silenzio serbato dall'Amministrazione sulla propria istanza del 30 ottobre 2013, volta ad ottenere gli interventi assistenziali previsti in favore del personale militare dalla circolare del Ministero della Difesa DGPM/313 del 27 marzo 2001, consistenti, nella specie, nel rimborso delle spese mediche sostenute a seguito di un infortunio subito durante un addestramento ginnico sportivo militare, per il quale ha riportato lesioni al ginocchio sinistro ed è stata sottoposta ad intervento chirurgico.

In particolare, la ricorrente ha documentato, con la predetta istanza, di aver sostenuto, dal 30 maggio 2013 (data dell'infortunio) al 30 ottobre 2013 (data della richiesta), una spesa di € 1.337,75, come da fatture allegate.

Si è costituito in giudizio il Ministero intimato, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del proposto ricorso per avere l'Amministrazione già provveduto sulle richieste della ricorrente; a sostegno delle proprie difese ha depositato documentazione.

Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2014 la causa, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta per la decisione.

II. Il ricorso è inammissibile.

II.1. Dalla documentazione versata in atti dalla difesa erariale emerge, infatti, che all'istanza del 30 ottobre 2013 sono seguite due ulteriori istanze, una datata 9 gennaio 2014 e l'altra datata 22 gennaio 2014, entrambe aventi ad oggetto la

richiesta di rimborso delle medesime spese per le quali era stato chiesto il rimborso con la prima istanza, con la sola aggiunta di quelle ulteriormente sostenute sino a tutto il 22 gennaio 2014 (data dell'ultima istanza), per un totale di € 1.493,60.

Con le istanze del 9 e del 22 gennaio 2014, quindi, la ricorrente non ha fatto altro che riproporre, integrandola, la domanda già contenuta nell'istanza del 30 ottobre 2013, cosicché il procedimento amministrativo dalla stessa avviato è unico, unico essendo il beneficio richiesto.

Rispetto a tale domanda l'Amministrazione ha già provveduto con l'adozione del decreto n. 3/2014 (allegato n. 3 alla memoria di costituzione del Ministero, versato in atti senza data di emissione né di notifica), con il quale è stato concesso un sussidio in denaro a tutti i richiedenti ammessi al beneficio nei limiti delle risorse disponibili; in particolare, alla ricorrente è stata riconosciuta la somma di € 1.200,00, calcolata su una spesa documentata di € 1.993,60, pari a quella sostenuta dalla data dell'infortunio sino a tutto il 28 marzo 2014 (come da scheda di calcolo allegata).

Conseguentemente, sull'istanza dell'interessata del 30 ottobre 2013 non può dirsi formato alcun silenzio inadempiuto.

II.2. Poiché parte ricorrente, nella memoria depositata il 19 settembre 2014, non ha mosso alcuna contestazione in merito al contenuto e alla data di emissione del decreto n. 3/2014 - che la difesa erariale asserisce essere stato adottato in data 13 giugno 2014, quindi precedentemente alla notifica del ricorso in esame all'Amministrazione - e poiché non ha neppure eccepito, a fronte della richiesta di una declaratoria di inammissibilità del gravame avanzata da parte resistente, di aver avuto conoscenza del provvedimento di concessione del beneficio in un momento successivo, si deve presumere che l'interessata lo avesse già conosciuto al momento della proposizione del presente ricorso, con la conseguenza che esso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

III. Tuttavia, anche avuto riguardo alla suddetta parziale incompletezza dei documenti prodotti dall'Amministrazione, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2014